



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-11-2011 (punto N 5)

Delibera

N 962

del 09-11-2011

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile LUCIA BORA

Estensore LUCIA BORA

Oggetto

Integrazione deliberazione n. 833 del 3.10.2011 a seguito dell'istanza del C.A.L. - Questione di legittimità costituzionale art. 16 DL 138/2011. Affidamento incarico all'Avvocatura regionale.

Presenti

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

STELLA TARGETTI

SALVATORE ALLOCCA

GIANNI SALVADORI

ANNA RITA BRAMERINI

CRISTINA SCALETTI

Assenti

ANNA MARSON

GIANFRANCO

SIMONCINI

RICCARDO NENCINI

DANIELA SCARAMUCCIA

Note

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 14 settembre 2011 n. 148 (pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011) di conversione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*;

Vista la delibera della Giunta regionale Toscana n. 833 del 3 ottobre 2011 con la quale è stata autorizzata la proposizione da parte della Regione Toscana della questione di legittimità costituzionale di alcune norme del DL 138/2011, così come convertito con L. 148/2011, tra cui l'art. 16, per violazione degli artt. 114, 117, commi 3 e 4, 118, 119, 120, comma 2, e 133, comma 2, Cost, nonché per contrasto con il principio di leale collaborazione;

Vista la risoluzione del Consiglio delle Autonomie locali, pervenuta a questa Amministrazione in data 7 novembre 2011, avente ad oggetto *Proposta alla Giunta regionale di impugnazione avanti alla Corte Costituzionale dell'art. 16 D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011*, con la quale il predetto Consiglio ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale l'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 148 in parola, per contrasto con gli art. 3, 69, 72, 77, 97, 114 117, commi 2 lett. p), 3, 4 e 6, nonché con gli artt. 118, 119, 133 Cost.;

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge n. 131/2003, di modifica dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui: *“La questione di legittimità, previa deliberazione della giunta regionale, anche su proposta del consiglio delle autonomie locali, è promossa dal presidente della giunta mediante ricorso diretto alla corte costituzionale e notificato al presidente del consiglio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato”* ;

Considerato che il Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana è pertanto legittimato a formulare al Presidente della giunta regionale la proposta di impugnazione, di cui all'art. 32, comma 2, della l. n. 87 del 1953 come modificato dall'art. 9, comma 2, della l. n. 131 del 2003, posto che sono stati ravvisati nell'art. 16 in esame vizi che ledono l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali rappresentati nel Consiglio stesso;

Ritenuto di dover accogliere le richieste del Consiglio delle Autonomie Locali in relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 16 DL 138/2011, ad eccezione del comma 2 (in quanto prevede una mera facoltà per i Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti); del comma 6 (poiché fa salve le attribuzioni regionali) e del comma 9 (il quale disciplina specificatamente in materia di organi dei comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p Cost.) e del comma 18 (perché norma di coordinamento della finanza pubblica);

Ritenuto pertanto di integrare l'impugnativa dell'art. 16 DL 138/2011, convertito con L. 148/2011, anche con i rilievi di incostituzionalità evidenziati dal Comitato per le Autonomie Locali nella risoluzione – seduta del 2 novembre 2011

Rilevato pertanto che:

- l'art. 16 commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, e da 10 – 16, in quanto prevede l'obbligatorietà dell'esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi mediante la forma associativa delle Unioni di Comuni e/o alternativamente mediante Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2001 viola gli artt. 114, 117, commi 2 lett. p), 3 e 4, e art. 118 della Costituzione, poiché contrasta con l'autonomia

- degli enti locali secondo i principi fissati in Costituzione ed incide sulle competenze anche regionali costituzionalmente garantite; inoltre vengono conseguentemente a delinearsi due diverse classi di Comuni (quelli con popolazione fino a 1000 abitanti, obbligatoriamente associati nelle Unioni di Comuni previste al comma 1 dell'art. 16 in parola e quelli con popolazione superiore ai 1000 abitanti) con caratteristiche istituzionali diverse;
- l'art. 16 commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, e da 10 – 16, viola anche l'art. 133 Cost. in quanto la istituzione obbligatoria di Unioni così disciplinate ed organizzate come disposto dalle norme in esame, e la contestuale riduzione dei consigli comunali a puri organi di partecipazione, hanno l'effetto preciso di determinare di fatto la soppressione dei comuni che partecipano a questa forma associativa.
 - l'art. 16, comma 16, è incostituzionale anche sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. in relazione all'art. 117, commi 3 e 4 Cost., poiché prevede in alternativa due forme associative (Unioni di Comuni e Convenzioni) per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche regionali, da parte dei Comuni, la cui diversità non garantisce che il medesimo compito di assicurare la gestione di tutte le funzioni e di tutti i servizi dei comuni che ne fanno parte sia svolto con efficacia ed effetti analoghi;
 - l'art. 16, comma 17 lett. a), ridefinisce il numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai comuni fino a diecimila abitanti, articolandone numero e composizione sulla base delle soglie demografiche, in particolare stabilendo che quelli fino a mille abitanti hanno solo consiglio e sindaco e non più la giunta; detta ultima disposizione ove si riferisca anche ai Comuni fino a 1000 abitanti che esercitano le funzioni tramite Convenzione ex art. 30 TUEL viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed il principio di buon andamento ai sensi dell'art. 97, anche in relazione alle competenze regionali ex art. 117, commi 3 e 4, Cost, in quanto incide sulla funzionalità di dette forme associative e quindi anche sulle funzioni amministrative regionali;
 - l'art. 16, commi 19, 20 e 21, laddove pone vincoli in ordine alle modalità temporali e alle sedute degli organi collegiali di governo degli enti territoriali lede l'autonomia organizzativa dei Comuni, ciò in contrasto con gli artt. 114 e 117, quarto e sesto comma, Cost.

Ritenuto quindi di sollevare avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 della legge 148 in parola, per contrasto con gli artt. 3, 97, 114 117, commi 2 lett. p), 3, 4 e 6, nonché con gli artt. 118, 119, 133 Cost.;

Visto l'art. 2, 1° c., della L.R. n. 63/2005, come sostituito dall'art. 22 della L.R. 17/11/2010, n. 57 che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale Toscana a sollevare – ad integrazione di quanto già deciso con la delibera GRT n. 833 del 3 ottobre 2011 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 del DL 138/2011, così come convertito dalla L. di conversione n. 148 di cui in narrativa, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all'Avvocatura Regionale, che provvederà

mediante Legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

L'Avvocato Generale
Lucia Bora